

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CORTELLONI, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, VALENTINO, FIORILLO, MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, FOLLIERI, BRIENZA, RAGNO, FILOGRANA, NAPOLI Roberto, CURTO, MELONI, PASTORE, MANFREDI, GRECO, DE ANNA, SILIQUINI, NAPOLI Bruno, BETTAMIO, RESCAGLIO, CARUSO, DOLAZZA, DEMASI, MONTAGNA, BESSO CORDERO, IULIANO, CORSI ZEFFIRELLI, FORCIERI, BORTOLOTTO, CASTELLANI Carla e MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1998

Sospensione della comunione legale in pendenza
del giudizio di separazione

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema vigente sancisce, ai sensi dell'articolo 191 del codice civile, che la comunione legale tra coniugi si sciogla solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale o dell'omologa del verbale di separazione consensuale.

La Cassazione dal canto suo è pietrificata nell'attribuire a tale scioglimento efficacia *ex nunc*. Esiste solo qualche isolata pronuncia di merito che, riconoscendo la stortura di ciò, pronuncia l'efficacia *ex tunc* dello scioglimento del regime di comunione legale. Sotto il profilo sostanziale *rebus sic stantibus* oggi i coniugi, nella pendenza del giudizio di separazione, pur vivendo già separati, pur conducendo vite autonome, pur non esistendo più tra gli stessi nè una comunione morale e spirituale, nè una comunione materiale, sono di fatto impediti alla conclusione di qualsiasi negozio (acquisto di immobili; acquisto di beni mobili regi-

strati, eccetera) salvo che i medesimi accettino la caduta in comunione degli stessi.

Considerati i tempi processuali necessari per ottenere il passaggio in giudicato di una pronuncia giudiziaria, la normativa vigente lede di fatto l'autonomia privata e patrimoniale del singolo.

Con il presente disegno di legge si vuole superare quella che può essere definita una stortura legislativa, sancendo la sospensione del regime di comunione legale per tutta la durata del giudizio. Ciò lascerebbe immutata la disciplina per quanto attiene i beni già della comunione al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio, precludendone però l'applicazione a tutti gli acquisti effettuati *pendente iudicio*.

Risponde a principi di logica garantire al coniuge, già autorizzato a vivere separato, la facoltà di fare acquisti nella sicurezza che agli stessi sia attribuita la natura di beni personali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 190 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 190-bis. - (*Sospensione della comunione*). - La comunione si sospende in pendenza del giudizio di separazione personale».

